



**UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA**

Provincia di Cuneo

C.F. 93054070045

P.I. 03817900040

Via Case Rosse, 1 - 12073 CEVA (CN)

tel 0174 705600 - fax 0174 705645

e-mail: unimontceva@vallinrete.org

PEC: unimontceva@legalmail.it

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE AMBITO DEL DISTRETTO DI CEVA

Via XX Settembre, 3 – 12073 Ceva Tel. 0174/723869 fax. 0174/704786

e –mail: sociale.ceva@vallinrete.org pec: sociale.ceva@legalmail.it

Servizio Semiresidenziale Idea2

Capitolato d'Oneri

CIG 83427628FD

STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione: Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida

Località: San Bernardino -Via Case Rosse n.1 -12073 Ceva (Cn)

Area di riferimento: Socio-Assistenziale

Responsabile del procedimento: Greta Giuria

Codice NUTS: ITC16

PREMESSA – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina la gestione del Servizio Semiresidenziale per persone con disabilità denominato Centro Diurno "Idea 2", di competenza della Stazione appaltante, Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida.

La Stazione appaltante ha posto come proprio obiettivo prioritario il potenziamento di modalità assistenziali che limitino il ricorso all'assistenza residenziale a ciclo continuativo attraverso una strategia di sviluppo della componente territoriale dell'assistenza.

Con deliberazione dell'Organo Esecutivo l'Ente ha delineato la riconfigurazione del Servizio Semi-Residenziale "Idea 2" quale servizio aperto al territorio e inserito nel contesto della comunità locale. Si introduce pertanto e si richiede un approccio basato sul welfare di comunità, come sintesi teorica e pratica per un modello di assistenza volto a realizzare una presa in carico attiva che coinvolga tutte le risorse disponibili nella comunità, siano esse di tipo formale che informale.

Oltre al potenziamento della strategia di integrazione con il territorio è stato previsto nell'appalto del Servizio Semi-Residenziale "Idea 2", quale elemento innovativo, anche l'inclusione delle figure professionali dell'infermiere e dell'operatore socio-sanitario.

Le nuove risposte assistenziali richiedono pertanto un forte incremento della flessibilità organizzativa e la ricerca di nuovi strumenti gestionali che assicurino l'appropriatezza degli interventi, la qualità professionale, il gradimento dei cittadini, la sostenibilità del modello e l'efficacia degli interventi.

Stante gli indirizzi innovativi sopra descritti, il presente capitolato intende disciplinare le prestazioni offerte dal Centro Diurno perseguendo le seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità di vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- b) realizzare percorsi individuali e di gruppo attraverso attività ricreativo – culturali, anche all'esterno del Centro (es. gite o accompagnamento ad eventi nonché il collegamento con il terzo settore attivo sul territorio);
- c) supportare la persona nelle attività concernenti la cura e l'igiene personale e l'assunzione dei pasti;
- d) mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali ed ambientali;
- e) favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- f) incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- g) sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendone l'isolamento ed evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali (anche con incontri di sensibilizzazione e confronto sul tema rivolti alle famiglie).

PARTE I –DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento da parte dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida del Servizio Semiresidenziale per persone con disabilità compreso nell'allegato IX del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, CIG 83427628FD, CPV 85312100-0 (servizi di centri diurni).

Il presente Capitolato disciplina le modalità di gestione delle attività del Centro Diurno Socio-Terapeutico Riabilitativo "Idea Due" (di seguito C.D.) ubicato in Ceva via XX Settembre 3.

Il C.D. si configura come un servizio di promozione e gestione di attività educative e assistenziali, con finalità riabilitative e tutelari. Il presidio è parte integrante della rete di servizi e risorse del territorio e si propone come strumento per fornire una risposta significativa alle difficoltà della persona con disabilità psicofisica e della sua famiglia.

Il Centro Diurno Idea Due è autorizzato al funzionamento e accreditato per n. 10 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia Centro Diurno tipo A - area funzionale disabili - per soggetti disabili ai sensi della DGR 25-12129 del 14.09.2009.

Per l'attuazione dei servizi e lo svolgimento delle attività previste all'interno del C.D. la Stazione appaltante mette a disposizione dell'Impresa aggiudicataria i locali a tale finalità destinati situati in Ceva, via XX Settembre 3, opportunamente arredati e attrezzati. Sono a carico della Stazione appaltante le utenze (luce, acqua e acqua calda sanitaria, riscaldamento, telefono).

Per la consumazione dei pasti è possibile usufruire della mensa dell'ASL CN1.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO ED OPZIONI DI MODIFICA

Il contratto ha durata di anni due, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di verbale di avvio del servizio, se anteriore alla stipulazione.

A riguardo, l'Impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici si specificano le seguenti opzioni di modifica del contratto:

- a) Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti;
- b) allo scadere del contratto, permane l'obbligo dell'Appaltatore di proseguire nello svolgimento del servizio, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, sino all'individuazione da parte della stazione appaltante del nuovo affidatario;
- c) è facoltà della Stazione appaltante richiedere, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni risultanti dagli atti di gara;

d) a decorrere dalla seconda annualità, il corrispettivo contrattuale sarà oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del Servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi il mese di avvio del Servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'appaltatore mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta;

e) si specifica che la revisione prezzi **non sarà ammessa** in relazione ai costi derivanti dal recente rinnovo del contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali, trattandosi di circostanza prevista e prevedibile in corso di contratto, **di cui il concorrente dovrà necessariamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica**;

f) all'Appaltatore potranno essere affidati servizi aggiuntivi e/o complementari di supporto amministrativo e prestazioni professionali in ambito socio sanitario – socio-educativo strettamente collegate a quelle oggetto della prestazione principale – qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si rendano disponibili specifici finanziamenti, anche ad opera di Enti terzi. Detti importi, cumulati all'importo originario, saranno comunque contenuti nei limiti di cui all'art. 35, comma 1, lett. d), del codice dei contratti pubblici.

ART. 3

IMPORTO E COMPUTO DEL MONTE ORE ANNUO PRESUNTO DEL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA'

L'ammontare biennale dell'appalto è stimato in € **328.065,41**= di cui € 298.241,28= quali costi della manodopera oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 299,68= nonché IVA ai sensi di legge.

L'organizzazione dei 10 posti occupati da utenti frequentanti il C.D. ha come riferimento lo standard gestionale (minutaggio giornaliero per ospite) indicato dalla D.G.R. 22 dicembre 1997 n. 230 – 23699, dalla D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-12129 e dall'attribuzione del tipo e della fascia di intensità assistenziale stabilito dall'U.M.V.D.

Le linee di indirizzo dell'organo esecutivo dell'Ente hanno introdotto, quale elemento di novità rispetto alla precedente gestione del servizio, la previsione delle figure professionali dell'Infermiera, in quanto prevista dalla suddetta normativa, e dell'O.S.S., a seguito della messa in quiescenza del relativo personale dipendente dell'Ente.

Il computo del costo della manodopera è calcolato utilizzando i minutaggi previsti dalla normativa regionale con riferimento a 10 utenti in media intensità assistenziale:

Figure professionali	Ore annuali
O.S.S.	2.880
Educatore	4.032
Infermiere	288
Coordinatore	384

Si precisa tuttavia che la Stazione appaltante riconoscerà e liquiderà all'Aggiudicatario solo le prestazioni effettivamente erogate sulla base delle presenze autorizzate e dell'intensità assistenziale stabiliti in sede U.M.V.D

A tal fine sono computate esclusivamente le ore di servizio con l'utenza e la partecipazione alle riunioni organizzate dal Committente. L'offerta formulata dall'Appaltatore si intende comprensiva di ogni ulteriore onere connesso quali ad esempio: la formazione, la programmazione delle attività, la gestione, l'organizzazione e gli oneri assicurativi e aziendali.

ART.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principi ed i riferimenti normativi che regolano l'appalto in argomento sono ricavati dai contenuti di una precisa ed articolata legislazione, sia a livello nazionale che regionale.

Per quanto riguarda la legislazione nazionale, si possono citare:

- D.Lgs. n. 50/2016 "Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture";
- D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. "Testo unico sull'Ordinamento degli EE.LL.";
- D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.C.M. 29/11/2001, Allegato 1, punto B Livelli Essenziali di Assistenza sull'area socio-sanitaria;
- L. n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Per quanto riguarda la legislazione della Regione Piemonte, si possono citare:

- L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";
- Piano Socio Sanitario Regionale;
- D.G.R. 22 dicembre 1997, n. 230 – 23699 "Standard organizzativo – gestionali dei servizi a favore delle persone disabili";
- D.G.R. 14 settembre 2009, n. 25-12129 "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie.

Per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni del codice civile. Eventuali modifiche delle normative nazionali e regionali in materia, comporteranno conseguenti adeguamenti.

PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

ART. 5 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il Centro Diurno Socio-Terapeutico Riabilitativo “Idea 2” si rivolge ai soggetti residenti nei comuni facenti parte dell'Unione Montana e portatori di handicap intellettivo di media e grave entità, anche associato a menomazioni o disabilità fisiche e sensoriali di tipo A, come definiti dalla D.G.R. 230-23699 del 22.12.97, che hanno adempiuto l'obbligo scolastico per i quali:

- la compromissione sia tale da non permettere la previsione di un percorso di autonomia personale, ma di consentire comunque l'avvio di un percorso educativo-assistenziale, finalizzato, da un lato al mantenimento e/o al potenziamento delle capacità residue, e dall'altro all'attivazione di servizi in grado di fornire loro un adeguato sostegno ed una qualche forma di sollievo alle loro famiglie;

- sia prevedibile un graduale sviluppo dell'autonomia personale attraverso l'attivazione di azioni di sostegno e accompagnamento di natura educativa e assistenziale, con possibilità di frequenze individualizzate.

Attraverso l'attuazione di progetti educativi individualizzati e una frequenza al C.D. calibrata in rapporto a essi, si mantengono le capacità cognitive e le abilità acquisite con la frequenza scolastica, si favorisce l'instaurarsi di relazioni interpersonali positive, si promuovono autonomie personali con la garanzia di un buon livello di cura e assistenza diurna, cercando di assecondare le richieste e le aspettative delle famiglie.

Il Centro Diurno Socio-Terapeutico Riabilitativo “Idea 2” si rivolge ad utenti di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, fatte salve eccezioni valutate e autorizzate dall'U.M.V.D. Il Centro Diurno è una struttura flessibile, a cui gli utenti possono accedere con modalità ed orari diversificati, in base al progetto individualizzato calibrato sulle necessità delle singole persone disabili e validato dalla Unità Valutativa competente.

I destinatari indiretti del Servizio si considerano le famiglie degli utenti che saranno ascoltate e sostenute in un percorso di costante dialogo e confronto.

Poiché le attività svolte nei centri diurni pongono in primo piano la persona sono essenziali:

- l'elaborazione di progetti individualizzati all'atto della presa in carico intesi a definire obiettivi, modalità e tempi di intervento;

- la collaborazione, l'integrazione e il coordinamento delle diverse figure professionali operanti sul singolo caso;

- la flessibilità operativa, considerato che il personale educativo e assistenziale è impegnato a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari delle persone, ciascuna con una propria individualità.

Tutti i progetti devono garantire alle persone inserite e ai familiari il rispetto dei loro diritti, del principio di autodeterminazione e della riservatezza; inoltre devono valorizzare la persona attraverso la cura dell'aspetto fisico, l'attenzione agli aspetti relazionali e di socializzazione e la promozione del rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso di ciascuno.

Elemento fondamentale per una migliore presa in carico si ritiene sia la collaborazione con le famiglie, sia in termini di condivisione del progetto

individuale, sia in termini di programmazione generale delle attività del centro. Le famiglie sono da considerare anch'esse fruitrici del servizio e dovranno essere riconosciute come risorse preziose per sviluppare in sinergia nuove progettazioni e nuove visioni riguardo alle progettualità. Viene pertanto ritenuta una priorità la creazione di occasioni di incontro e confronto tra i genitori. L'approccio di lavoro del C.D. dovrà essere di totale apertura e inclusione.

Si ritiene necessario il coinvolgimento delle risorse locali e la partecipazione alle progettualità attive sul territorio di riferimento, al fine di garantire la massima inclusione possibile e la creazione di sinergie volte a garantire lo sviluppo di opportunità in favore degli utenti del C.D. e delle loro famiglie.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'individuazione, l'ammissione, la dimissione e la modifica dei progetti di inserimento al Centro Diurno "Idea 2" sono disposti dall'U.M.V.D., su proposta del Servizio Socio-Assistenziale e dei competenti Servizi per territorio. L'ammissione è regolata dal seguente percorso:

- richiesta di valutazione U.M.V.D. redatta su apposito modulo e corredata dalla necessaria documentazione socio-sanitaria, presentata dall'utente/amministratore di sostegno/tutore all'Assistente Sociale di riferimento territoriale;
- istruttoria sociale e sanitaria da parte degli operatori competenti individuati dall'U.M.V.D.;
- valutazione U.M.V.D. con definizione della fascia/livello di intensità assistenziale e autorizzazione della frequenza settimanali;
- inserimento con finalità osservativa/valutativa per tre mesi, al termine dei quali viene redatto il progetto individualizzato (P.E.I.) tenendo conto della necessaria integrazione di tutte le figure professionali coinvolte.

Nel caso emergano rilevanti problematiche, le stesse dovranno essere tempestivamente segnalate all'Assistente Sociale competente per territorio di residenza per la rivalutazione della situazione.

Il P.E.I. deve essere definito e documentato sulla base delle indicazioni U.M.V.D. e deve indicare:

- l'operatore/i responsabile/i dello stesso;
- le caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni e del suo contesto familiare e sociale;
- gli obiettivi da raggiungere;
- gli strumenti, le attività specifiche, i tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi;
- le attività di verifica con tempi e indicatori prestabiliti.

Il P.E.I. deve essere rivisto almeno a cadenza annuale, salvo verifiche intermedie. L'équipe degli operatori del Centro Diurno lavora in attuazione del Progetto Individualizzato in una logica di stretta integrazione e collaborazione con il Servizio Socio-Assistenziale, titolare del caso, al fine di evitare frammentazioni. I progetti individuali relativi agli utenti saranno concordati e periodicamente verificati con

l'Assistente Sociale di riferimento. Deve inoltre essere previsto un incontro annuale con la famiglia e l'Assistente Sociale medesima per la verifica e il riscontro sull'andamento del percorso.

Art. 7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'apertura all'utenza è di norma 40 ore settimanali, per 48 settimane all'anno.

L'orario di apertura indicativamente è il seguente: dal lunedì al venerdì (giornate non festive) dalle ore 8:30 alle ore 16:00, fatta salva la possibilità di ampliare gli orari per attività extra, anche serali.

Il Centro Diurno rispetterà l'apertura per circa 235 gg. all'anno, concentrando la chiusura per il periodo estivo e natalizio per circa 10 gg. ciascuno e per la festività del santo patrono. Potranno essere inoltre concordati con il Servizio Socio-Assistenziale alcuni giorni di chiusura delle attività.

In base alle caratteristiche della persona e alle esigenze della sua famiglia, ai bisogni assistenziali rilevati e alla conseguente definizione del progetto individualizzato, il C.D. offre la possibilità di modulare la frequenza secondo le seguenti tipologie:

- frequenza a tempo pieno per tutto l'arco dell'orario di apertura del C.D. (dalle ore 08:30 alle ore 16:00) per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì dei giorni non festivi;
- frequenza a tempo pieno per tutto l'arco dell'orario di apertura del C.D. (cioè dalle ore 08:30 alle ore 16:00), ma limitata a determinati giorni della settimana;
- frequenza a tempo parziale, solo al mattino (dalle ore 8:30 alle 12:00) oppure solo al pomeriggio (dalle 13:30 alle 16:00) per tutti i giorni della settimana o limitata a determinati giorni.

I giorni di chiusura del C.D., ovvero di sospensione per le attività di programmazione/verifica educativa e per le ferie del personale, saranno concordati annualmente con il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e con il Responsabile individuato dalla Ditta aggiudicataria, e comunicati da quest'ultimo, in maniera tempestiva, alle famiglie degli utenti, con lettera scritta predisposta dall'Aggiudicatario e controfirmata dal Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale.

Previo accordo con l'Ente è consentita la chiusura del Centro per attività di formazione interna in orari preventivamente concordati con il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale.

Resta inteso che i costi della formazione/aggiornamento/supervisione sono a totale carico dell'Aggiudicatario.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire flessibilità di orario del proprio personale per la realizzazione di progetti specifici, da concordarsi preventivamente con il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale.

Per la realizzazione delle attività del C.D. e di quelle, anche innovative, eventualmente proposte nella propria offerta progettuale, l'Aggiudicatario calibrerà la propria dotazione organica di personale che, sia dal punto di vista

numerico che dei profili professionali, non dovrà comunque essere inferiore ai parametri gestionali minimi previsti dalla normativa regionale di riferimento. Il programma della giornata e delle attività è a cura della Ditta aggiudicataria, in accordo con il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale.

L'organizzazione della giornata e dell'attività deve tenere in conto le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali, possibilità di partecipazione alle attività organizzate, etc.). In base alla turnazione deve essere garantita l'assistenza durante il servizio mensa. La possibilità per gli operatori di fruizione del pasto si intende con oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Le attività svolte nel Centro Diurno dovranno essere correlate alle seguenti aree di intervento:

- autonomia personale
- socializzazione
- riabilitazione psico-motoria
- attività espressive
- attività cognitive
- attività manuali
- attività sportive
- attività ludico ricreative.

L'Aggiudicatario, in accordo con il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, effettuerà interventi presso le famiglie, la scuola, le strutture di tempo libero o altri contesti finalizzati a favorire l'integrazione sociale degli utenti.

Le attività e i laboratori, quotidianamente organizzati, dovranno essere diversificati e rispettosi dei progetti individualizzati e potranno realizzarsi sia presso il Centro, sia all'esterno in strutture individuate dalla Ditta aggiudicataria, nonché all'aperto. Potrà essere prevista la presenza di terzi all'interno del Centro Diurno previa specifica autorizzazione. Per tali attività l'Aggiudicatario potrà avvalersi di consulenti particolarmente qualificati.

Quale elemento di novità, stabilito nelle linee di indirizzo definite dall'organo Esecutivo dell'Ente, è previsto che l'Aggiudicatario organizzi almeno 4 giorni di soggiorno di vacanza all'anno. Sarà cura dell'Impresa aggiudicataria proporre all'Ente l'adozione di un Regolamento, della Carta dei servizi, di un eventuale sito internet nonché dell'utilizzo dei social network in ordine al funzionamento della struttura, ai servizi erogati e alle attività svolte all'interno del C.D.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, nell'ambito della programmazione socio-educativa, ritenga opportuno proporre ulteriori attività di laboratorio o eventuali sostituzioni con altre nuove attività già in atto, dovrà concordarlo preventivamente con il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale.

Il Servizio Socio-Assistenziale mantiene, congiuntamente al Soggetto aggiudicatario, la gestione delle relazioni con i destinatari del servizio e con i loro familiari, e si riserva la possibilità di prevedere riunioni periodiche di confronto e verifica delle attività.

Art. 8 COORDINAMENTO

Il Coordinamento del servizio dovrà essere garantito da un Responsabile Tecnico, individuato dall'Aggiudicatario tra gli operatori previsti per l'espletamento del servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del presente Capitolato.

Il Responsabile Tecnico, o suo delegato in caso di assenza, dovrà prestare almeno otto ore settimanali di servizio dedicate esclusivamente all'attività di coordinamento del C.D. e dovrà garantire giornalmente la propria reperibilità nella fascia oraria 8.00-18.00 dal lunedì al venerdì.

Al Responsabile Tecnico competono le seguenti attribuzioni:

- garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo;
- organizzare le attività ed i laboratori, sia interni che esterni;
- organizzare incontri aperti con le famiglie per la presentazione della programmazione annuale (entro il mese di marzo) e per la restituzione in conclusione d'anno del percorso realizzato;
- vigilare sulla corretta compilazione della documentazione e adempiere alla consegna puntuale di quanto richiesto;
- garantire il raccordo costante con il Servizio Socio-Assistenziale;
- gestire e controllare il personale (mansioni, turni, presenze, assenze, sostituzioni, affiancamenti, ecc.) segnalando preventivamente possibili variazioni del personale in servizio;
- evidenziare l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento;
- promuovere occasioni di coinvolgimento delle famiglie nelle fasi di programmazione delle attività, di stesura del P.E.I., di verifica dei risultati conseguiti;
- garantire il collegamento con le risorse del territorio e le progettualità attive;
- partecipare, previa richiesta del Servizio Socio-Assistenziale, ad incontri con rappresentanti di Enti o Associazioni del territorio, finalizzati ad attività di lavoro con la comunità e ad implementazione del lavoro di rete con le risorse del territorio.

ART. 9 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri economici necessari ed utili per garantire il corretto adempimento del contratto di servizio. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti spese:

- oneri relativi al costo del personale in numero sufficiente a garantire la corretta applicazione della normativa regionale vigente precedentemente richiamata;
- la tempestiva sostituzione del personale;
- il coordinamento del servizio;
- la supervisione, la formazione e l'aggiornamento del personale, da effettuarsi di norma al di fuori degli orari di apertura del C.D (per almeno 10 ore annue retribuite);

- le riunioni periodiche d'équipe (Educatori e Operatori Socio Sanitari) a cadenza settimanale da effettuarsi al di fuori degli orari di apertura del C.D;
- gli strumenti di protezione per il personale (DPI);
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti;
- oneri relativi alla manutenzione ordinaria di arredi e attrezzature;
- utenza telefonica mobile;
- oneri relativi a manutenzioni, prescritte dall'Unione a seguito di apposite verifiche effettuate da propri incaricati, da effettuarsi sui beni dati in uso;
- il materiale di consumo, le attrezzature, le suppellettili e quant'altro sia necessario per la realizzazione dei laboratori e delle attività (cancelleria, generi alimentari, materiali vari);
- la biancheria in uso al Centro (tovaglie, asciugamani, etc.) e l'occorrente per l'igiene personale degli utenti (carta igienica, carta mani, sapone, detersivi, etc.);
- la gestione dei laboratori e dei rapporti di consulenza che eventualmente derivano dalle relative attività;
- tutta la dotazione strumentale necessaria per adempiere ai compiti assegnati dal presente capitolato.

Nel caso in cui l'abbigliamento e il materiale necessario al soddisfacimento delle necessità individuali non venga fornito dalla famiglia/tutore dell'interessato, dovrà provvedere a proprie spese direttamente l'Aggiudicatario.

L'eventuale contribuzione da parte dell'utente al costo delle attività proposte deve essere concordata con il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore l'adozione del regolamento di servizio e della carta dei servizi, il programma di formazione e qualificazione del personale, l'integrazione con i servizi socio sanitari del territorio, la tenuta di progetti individualizzati secondo quanto previsto dalla normativa, l'adozione di protocolli e sistemi di valutazione e verifica dell'attività e di ulteriori requisiti gestionali e organizzativi indicati nell'Allegato B - punto 8/D della D.G.R. n. 25-12129 del 14 Settembre 2009.

Sono a carico del Committente esclusivamente i seguenti oneri:

a) messa a disposizione, in comodato gratuito, dei propri automezzi nello svolgimento delle attività all'esterno del Centro (es. accompagnamento utenti in mensa, attività laboratoriali esterne/gite), nel rispetto delle calendarizzazioni mensili del parco auto in uso al Servizio Socio-Assistenziale. Sono a carico della Stazione appaltante gli oneri relativi al carburante, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla copertura assicurativa degli automezzi utilizzati.

L'Appaltatore si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Ente di eventuali disfunzioni che dovessero verificarsi nell'automezzo che possano influire sul suo regolare utilizzo, indipendentemente dalle proprie responsabilità. Si considerano a suo carico, gli oneri derivanti dalla negligenza nell'utilizzo dello stesso. L'Appaltatore si impegna, nell'utilizzo dell'automezzo, ad impiegare personale che possiede tutte le autorizzazioni e le patenti necessarie alla guida.

b) comodato gratuito dei locali del centro diurno e dei relativi arredi. All'atto della consegna all'Appaltatore dei locali, delle attrezzature e degli arredi è redatto, in

contraddittorio tra le parti, un apposito verbale di consistenza e di consegna, nel quale sono descritte le caratteristiche e le condizioni dei beni consegnati all'Aggiudicatario. Alla scadenza contrattuale sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, verbale di riconsegna dei locali, arredi e attrezzature.

L'Aggiudicatario è responsabile del corretto utilizzo e della conservazione di tutti i beni ricevuti in consegna, con l'obbligo di restituzione al committente, alla scadenza contrattuale, nelle stesse condizioni della consegna, fatto salvo unicamente il normale deterioramento determinato dall'uso.

L'Aggiudicatario è ritenuto responsabile dei danni diretti e indiretti alla struttura, a tutti gli arredi e agli elettrodomestici, causati da negligente utilizzo da parte degli operatori e/o dagli ospiti. L'Aggiudicatario si farà carico della sostituzione di quanto danneggiato e pertanto l'Ente non potrà essere chiamato a esborsi finalizzati al ripristino degli stessi.

Per il risarcimento dei danni il Committente previa quantificazione e contestazione, ha facoltà di rivalersi sulla prima liquidazione successiva o sulla cauzione definitiva.

PARTE III - PERSONALE

ART. 10 GESTIONE DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicatario è tenuto per il proprio personale al rispetto degli standard di trattamento salariale secondo il C.C.N.L. di riferimento, normativi, previdenziali e assicurativi del settore e, a richiesta dell'Ente, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi. L'Aggiudicatario all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione e in ogni caso di sostituzione di personale deve trasmettere al Servizio Socio-Assistenziale il nominativo, copia degli attestati di qualificazione ed il curriculum del personale assegnato al servizio.

In particolare, l'Appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell'inizio della gestione, l'elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nel servizio, corredato delle seguenti indicazioni:

- data e luogo di nascita, residenza;
- titolo di studio posseduto;
- esperienze lavorative nel settore;
- eventuale iscrizione agli ordini professionali dove previsti;
- corsi di qualificazione e/o perfezionamento e/o aggiornamento effettuati;

fotocopia della patente di guida (almeno di tipo B).

L'Appaltatore si impegna a garantire l'organizzazione e la gestione del servizio oggetto dell'appalto esclusivamente tramite i seguenti operatori:

- Responsabile Tecnico addetto al coordinamento del servizio e ai rapporti con l'Ente appaltante, in possesso del titolo di Educatore Professionale ai sensi dell'art. 32 della L.R. 1/2004 o di Assistente Sociale iscritto all'albo A o B del relativo Ordine Professionale con documentata esperienza professionale almeno triennale in servizi per la disabilità;
- Educatori Professionali in possesso di uno dei titoli di studio per l'esercizio della professione previsti dall'art. 32 della L. R. 1/2004;
- Operatori Socio-Sanitari in possesso dell'attestato di qualifica di O.S.S. (D.G.R. 46-5662 del 23.03.2002);
- Infermiere in possesso del diploma di laurea in scienze infermieristiche o equipollenti.

Qualora l'Aggiudicatario sia una Cooperativa Sociale, l'inquadramento previsto per il personale O.S.S. sarà in categoria C2.

Al fine di attivare laboratori di cucina almeno un operatore dovrà essere in possesso dell'attestato HACCP.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire in modo continuativo il Servizio richiesto. Al fine di garantire l'indispensabile continuità nel rapporto con l'utenza, l'Aggiudicatario organizza gli interventi del proprio personale in modo da assicurare di norma la minor rotazione possibile. Assicura la sostituzione immediata degli operatori temporaneamente assenti, comunque non oltre le successive 24 ore dall'inizio dell'assenza salvo diversa comunicazione scritta da parte del Responsabile dell'Ente, ed il reintegro di quelli cessati dal servizio con personale regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato.

Dei nominativi dei sostituti e dei relativi titoli formativi l'Aggiudicatario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Ente.

L'Aggiudicatario dovrà fornire a ciascun lavoratore occupato nel servizio affidato, un tesserino di riconoscimento munito di fotografia e comprovante il rapporto di lavoro con la ditta appaltatrice. Tale tesserino deve contenere nome e ragione sociale della Ditta appaltatrice e deve essere esibito dal lavoratore in servizio. L'Aggiudicatario dovrà inoltre fornire il personale di vestiario adeguato e di guanti per la pulizia e per le prestazioni di igiene personale (monouso, etc.) e di ogni altro dispositivo necessario per l'espletamento delle mansioni e la garanzia della sicurezza.

Al personale individuato è fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o familiari, in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi. L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopracitati, accertata dall'Ente, dà facoltà a quest'ultimo, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso l'Ente può ricusare motivatamente un operatore proposto dall'Aggiudicatario, per gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la sostituzione, previa opportuna contestazione all'Aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni. Il personale della Ditta appaltatrice, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti degli utenti, del personale dell'Ente e di chiunque con cui venga a contatto.

Gli operatori devono essere idoneamente coperti dal punto di vista assicurativo per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali infortuni.

L'Aggiudicatario garantisce l'attuazione delle necessarie riunioni di lavoro in orario retribuito degli operatori nonché l'aggiornamento e la formazione permanente.

Nessun rapporto di impiego verrà ad instaurarsi tra l'Ente appaltante e il personale della ditta appaltatrice addetto all'espletamento delle prestazioni inerenti il servizio di cui trattasi: pertanto l'Unione Montana risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Appaltatore e i propri dipendenti ed è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni.

L'Appaltatore si impegna ad assorbire nel proprio organico il personale, sia dipendente che socio lavoratore della ditta appaltatrice, che risulta già operante nell'attività oggetto dell'appalto, salvo esplicita rinuncia individuale da parte dello stesso.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire azioni per scoraggiare l'eccessivo turn over degli operatori impegnati nel servizio e a incentivare coloro che garantiscono continuità del lavoro per l'intero periodo contrattuale.

Qualora si verifici, comunque, una rinuncia individuale l'Aggiudicatario dell'appalto dovrà garantire attraverso il proprio personale un periodo di affiancamento a quello della ditta uscente, senza maggiori oneri a carico dell'Unione Montana, al fine di favorire la continuità assistenziale.

La Ditta appaltatrice, nel caso in cui si verificasse l'inserimento di un minore, dovrà necessariamente verificare che il personale sia nelle condizioni previste dalla normativa a tutela dei minori per operare a contatto con i medesimi ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 04.03.2014 e relativa circolare dell'11.04.2014. Gli operatori non devono aver riportato nessuna condanna per i reati di cui agli

articoli 600bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Sarà cura dell'Appaltatore richiedere per il personale che impiegherà il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 313 del 14.11.2002.

L'Appaltatore solleva e si impegna a mantenere indenne l'Unione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'Unione risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Cooperativa/Ditta stessa ed il proprio personale dipendente /o socio-dipendente.

L'Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Unione appaltante.

I suddetti obblighi vincoleranno l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

A tale scopo all'Appaltatore può essere richiesto di fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta l'Ente riterrà di disporre le opportune verifiche.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso l'Ente provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio ovvero anche a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare all'Unione entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

ART. 11 CLAUSOLA SOCIALE E DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 13/2019 (di cui alla delibera A.N.A.C. n. 114/2019) l'appaltatore deve procedere,

prioritariamente, all'assorbimento del personale già impiegato nell'esecuzione del precedente appalto di Servizi educativi, salvo esplicita rinuncia individuale.

A tale scopo si precisa quanto segue:

1. il Contratto Collettivo applicato attualmente al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è il seguente: Contratto Collettivo Nazionale Cooperative Sociali;
2. l'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico;
3. il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale;
4. la mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale;
5. la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

ART 12 SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni emanate con il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Ente potrà richiedere, in ogni momento, la visione dei documenti inerenti l'attuazione del decreto sopra citato. In particolare l'Appaltatore è tenuto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi inerenti all'esecuzione dell'appalto, riguardanti, tra l'altro:

- l'esito della sorveglianza sanitaria per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- l'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori affinché gli stessi abbiano ricevuto un'adeguata informazione su:
 1. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Appaltatore;
 2. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 3. i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 4. I pericoli connessi all'uso delle sostanze chimiche sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- l'avvenuta formazione in occasione di:
 1. assunzione;
 2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;

3. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
 4. dell'informazione periodica in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi;
- l'avvenuta attuazione tecnica e organizzativa per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Che per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati abbiano ricevuto delle istruzioni d'uso alle condizioni di impiego;
 - l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali in modo che i DPI siano impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro;
 - la movimentazione manuale dei carichi. Per la tipologia del lavoro non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori. Il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato le misure organizzative necessarie per ridurre il rischio che la movimentazione comporta;
 - l'avvenuta valutazione e relativi provvedimenti circa la protezione dei lavoratori da eventuali agenti biologici.

Se la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori:

1. Le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
2. Le misure igieniche da osservare;
3. La funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego.

Per il servizio del seguente capitolato sono state riscontrate interferenze tra l'attività svolta dall'Unione Montana e dall'Appaltatore.

I costi per la sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi per ridurre le interferenze sono stati determinati nel DUVRI allegato che è stato redatto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, ed è composto da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, dovrà OBBLIGATORIAMENTE integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare in ogni caso lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di infortunio, di igiene e di sicurezza sul lavoro ed impegnarsi altresì ad adottare a proprie spese tutti gli accorgimenti, mezzi ed indumenti protettivi previsti dalle vigenti norme in materia antinfortunistica dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. L'Aggiudicatario dovrà comunicare per scritto, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Datore di lavoro e del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

ART. 13

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE n. 679/2016 la Ditta appaltatrice con la firma del contratto verrà nominata responsabile del trattamento dei dati, la stessa dovrà provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi alla stazione appaltante.

Il Responsabile del Trattamento si impegna (art. 28 par. 3 Regolamento UE 2016/679) a:

- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in questa circostanza il Responsabile del Trattamento informa tempestivamente il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento e nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- in particolare, qualora il Responsabile tratti dati oggetto di richiesta di portabilità, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di rispondere a detta richiesta;
- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto dell'obbligo di notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo di cui all'art. 33 e 34 Regolamento UE 679/2016. In caso di violazione dei dati personali il Responsabile del trattamento informa il Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro il termine di 12 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione;
- assistere il Titolare del trattamento nelle attività relative alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva (artt. 35, 36 Regolamento UE 2016/679), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

MISURE DI CONTROLLO

La Ditta appaltatrice si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo. Contribuisce alle attività di revisione, ispezione e audit realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato.

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

La Ditta appaltatrice si impegna ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa adeguate per soddisfare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

La Ditta appaltatrice si impegna ad adottare le misure di sicurezza espressamente previste all'art. 32 Reg. UE n. 679/2016. In particolare:

- si impegna a osservare le disposizioni che vengono impartite dal Titolare, ad attuare gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso nei confronti degli interessati, nonché di assistere tempestivamente gli interessati che presentino richieste inerenti l'esercizio dei loro diritti informando tempestivamente il Titolare del trattamento di tali richieste;
- predispone e aggiorna un sistema di sicurezza adeguato;
- si attiene solo ai trattamenti previsti dal presente contratto, salvo che in presenza di obblighi di legge.

SUB RESPONSABILI

Il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare le condizioni per ricorrere a un altro responsabile del trattamento (art. 28 par. 2 e par. 4 Regolamento UE 2016/679).

Il Responsabile del trattamento non ricorrerà a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta specifica del Titolare del trattamento. Il sub-responsabile sarà chiamato a sottoscrivere, nei confronti del responsabile del trattamento, un accordo che rispetti le misure tecniche e organizzative poste dal presente accordo.

REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

In qualità di Responsabile del trattamento, per i suddetti trattamenti, la Ditta appaltatrice si impegna a tenere e aggiornare i registri del trattamento di cui all'art. 30 Regolamento UE n. 679/2016 nelle forme e con i contenuti indicati dalla disposizione citata.

Il personale della la Ditta appaltatrice deve, altresì, osservare – per quanto compatibile – il codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana. approvato con deliberazione di Giunta n. 141 del 23/12/2015.

I dati personali, devono essere quindi custoditi in maniera tale da evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

PARTE IV – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART. 14

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente appalto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al Servizio oggetto del contratto.

In particolare, l'Appaltatore è responsabile esclusivo dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/operatori sociali addetti, dei suoi mezzi, o per negligenza o mancata previdenza venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante il periodo contrattuale.

L'Appaltatore, con effetti dalla data di avvio del Servizio, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Infortuni che potessero colpire gli utenti del Servizio (beneficiari) e gli operatori, con capitali non inferiori ad euro 5.000.000,00= in caso di morte e di euro 5.000.000,00= in caso di invalidità permanente.
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00= per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- a. danni a cose di terzi da incendio;
 - b. danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - c. danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la Ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale;
 - d. danni arrecati ai locali, strutture e beni nell'ambito dell'attività del presente appalto.
 - e. Espressa inclusione – nella qualifica di "terzo" – dell'Unione.
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00= per sinistro e Euro 1.000.000,00= per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione appaltante.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'appaltatore.

ART. 15 CLAUSOLA DI MANLEVA

Le Parti convengono che la Stazione appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto di appalto. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dell'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva.

PARTE V CONTROLLI E PENALITA'

Art. 16 PROGRAMMAZIONE, VERIFICHE PERIODICHE, CONTROLLI E ACCESSO

All'Ente appaltante compete l'individuazione degli obiettivi, la direzione generale, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi stessi. Quanto sopra nel pieno rispetto dell'art. 1655 del C.C. e dell'art. 29 D.Lgs n. 276 del 10.09.2003 circa il riconoscimento alla Ditta aggiudicataria dell'organizzazione e gestione dei mezzi e delle risorse umane nonché del rischio d'impresa.

Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale ha il compito di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura di aggiudicazione, controllando e verificando che sia data fedele attuazione a tutte le prescrizioni del presente Capitolato e, in particolar modo, agli aspetti migliorativi proposti in sede di offerta progettuale, che saranno acquisiti come parte integrante del contratto.

Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale ha libero accesso al C.D. e alla documentazione professionale relativa agli utenti iscritti, nonché alla documentazione relativa alla gestione del personale impiegato nel servizio.

All'interno del C.D. dovrà essere sempre garantito in qualunque momento l'accesso agli operatori dei Servizi Sociali e Sanitari che hanno in carico gli utenti frequentanti il Centro e a tutte le persone indicate e preventivamente autorizzate dall'Ente.

ART. 17 INADEMPIENZE E PENALITA'

L'inosservanza degli obblighi contrattuali accertata dagli Uffici dell'Unione Montana verrà notificata all'Appaltatore mediante apposito atto di contestazione.

L'Aggiudicatario dovrà produrre le sue deduzioni entro dieci giorni dalla data della notifica, mentre trascorso inutilmente tale termine o qualora le giustificazioni fossero ritenute insufficienti, si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate le penalità previste dal presente articolo.

Per ogni infrazione alle norme contrattuali, si applica con semplice atto amministrativo previa contestazione, una penalità sul compenso contrattuale da un minimo di euro 50,00= ad euro 500,00= rapportata alla gravità dell'evento, descritti qui di seguito in via esemplificativa:

- o ritardo nell'inizio del servizio di cui al presente Capitolato rispetto alla data stabilita: € 200,00 per ciascun giorno di ritardo nell'inizio del servizio;
- o mancata erogazione del servizio per cause imputabili all'impresa (compreso mancata sostituzione dell'operatore assente entro i termini stabiliti): € 50,00 per ciascuna ora non erogata;

- o mancato rispetto degli orari stabiliti con variazione non giustificata (in entrata/uscita) pari o superiore a 30 minuti: € 50,00 per ciascun evento riscontrato;
- o mancato utilizzo del materiale mono-uso: € 50,00 per ciascun evento riscontrato;
- o mancata trasmissione all'Ente aggiudicatario dei documenti progettuali stabiliti dal presente Capitolato entro i tempi stabiliti e senza che sia intervenuta preventiva e motivata comunicazione: € 50,00 per evento riscontrato;
- o comportamento scorretto e non professionale nei confronti dell'utenza: da € 100,00 a € 300,00 per ogni singolo evento riscontrato in base alla gravità dell'infrazione. Il perdurare di tale comportamento o, comunque, il suo ripetersi per più di 2 volte, comporterà l'obbligo da parte dell'Aggiudicatario, di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del personale in questione entro 5 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione di diritto del contratto. In questo caso l'Ente si rivarrà sulla cauzione;
- o altre inadempienze che possono compromettere gravemente l'erogazione del servizio: fino a € 500,00 motivata in base alla gravità dell'infrazione.

Dopo la terza infrazione maturata nel corso del medesimo anno, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, senza che il fatto costituisca motivo per l'aggiudicatario di richiedere indennizzi di qualsiasi sorta. In caso di interruzioni e/o sospensioni del servizio e/o gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del medesimo, l'Amministrazione, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un'altra ditta, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni a carico dell'Aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore e/o per applicazione del presente articolo l'Unione tratterà l'importo della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

Oltre a quanto previsto genericamente dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. i seguenti casi:

- a) mancata assunzione del Servizio alla data stabilita;
- b) abituale deficienza o negligenza del Servizio quanto la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il Servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Unione;
- c) quando l'appaltatore si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza prevista nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell'Unione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'Unione sarà tenuto a corrispondere all'Appaltatore soltanto il prezzo contrattuale del Servizio fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte dell'Unione del deposito cauzionale a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento (senza necessità di prova in tal senso), salvo l'eventuale azione di rimborso del maggior costo che deriverà all'Unione da nuova aggiudicazione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti dallo stesso.

Nel caso in cui nel corso del contratto l'Unione accertasse che l'esecuzione dello stesso da parte della Ditta aggiudicataria non proceda secondo le condizioni stabilite, fatte salve l'applicazione delle penali previste, questo fisserà un congruo termine entro il quale la Ditta aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto potrà essere risolto dall'Unione.

PARTE VI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 RENDICONTAZIONE ED ADEMPIMENTI ESECUTIVI

L'Aggiudicatario si impegna a trasmettere semestralmente al Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio - per la valutazione dei risultati conseguiti - comprendente, inoltre, l'aggiornamento dell'elenco degli operatori in servizio nella struttura, i requisiti e i dati soggettivi precisi di ogni operatore utilizzato in sostituzione di operatori titolari assenti.

Il personale dell'Aggiudicatario, per quanto di competenza, dovrà redigere la seguente documentazione:

- cartella di ogni utente contenente la documentazione anamnestica, gli eventuali dati sanitari, il progetto educativo con il piano di lavoro;
- programma periodico di attività con articolazioni giornaliere;
- registro presenze e infortuni del personale;
- rendicontazione mensile in ordine alla presenza degli utenti, articolata in base alla frequenza;
- ogni altro documento previsto per legge e richiesto dall'Ente appaltante.

ART. 19 PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate, avverrà previa attestazione di regolarità da parte del Servizio Socio-Assistenziale.

Alla fattura dovrà essere allegato:

- documento attestante le effettive presenze;
- il monte-ore mensilmente erogato per ciascun operatore impiegato;

Sono a carico dell'Appaltatore gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 art. 3. L'Appaltatore dovrà inserire in ogni contratto derivante dal presente contratto analogo clausola ai fini dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 art.3.

Qualora l'Aggiudicatario non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il conseguente contratto d'appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 SPESE DI GARA E DI CONTRATTO

Sono a carico dell'Appaltatore le spese della procedura di gara che vengono quantificate nell'ammontare presunto di euro 1.000,00=.

Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore le eventuali spese di bollo del contratto, il quale sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 20 MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o non provveda al deposito della spese nel termine fissato dall'Amministrazione, decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale forfetaria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

ART. 21 RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso dell'Appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti la Stazione appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del Servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.

La Stazione appaltante - qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull'equilibrio del contratto - si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l'appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l'appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.

ART. 22
INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 23
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'Appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

ART. 22
FORO COMPETENTE

E' esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia eventualmente derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Ordinario di Cuneo.

ART. 22
RINVIO DINAMICO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 23
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO -

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è la UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA ALTA VALLE BORMIDA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec unimontceva@legalmail.it - tel. 0174/705600.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

L'Unione Montana rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo:

Avv. Daniela Dadone con sede in Via Cuneo, 12 – 12084 Mondovì (CN) - Telefono 01741920679 cell.3452303416 - email dpodanieladadone@gmail.com – PEC dadonedaniela@legalmail.it.

Responsabile Unico del Procedimento è **Greta Giuria** e-mail: greta.giuria@vallinrete.org